



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "CHINNICI - RONCALLI"**

Istituzione scolastica sede di CTS

VIA F. PETRARCA, 53 - 94015 PIAZZA ARMERINA (EN)
Tel.0935 682455cell.3357846785
- e-mail: enic825001@istruzione.it - enic825001@pec.istruzione.it
C.M. ENIC825001 - C.F. 91057550864 – C.U. UFW932

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO

approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 01/10/2025 con delibera n. 8

INDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI	2.
PRINCIPI GENERALI	4.
DEFINIZIONI	5.
FIGURE SCOLASTICHE	8.
PROCEDURE DA ATTUARE NEI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO	13.

Il presente Regolamento ha durata e validità illimitate. Potrà, comunque, essere modificato e/o integrato previa delibera del Consiglio d'istituto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

-Artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;

- Artt. 331 - 361 - 378 – 494 - 572 – 580- 581- 582 – 594 – 595 - 600 – 605- 609 – 610 - 612-

613 - 624 - 628 – 629- 635 - 643 del Codice Penale;

-Artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;

- D. LGS 196/2003 art. 167 ter

-DIRETTIVA MIUR n.16 del 5 febbraio 2007, recante “Linee di indirizzo generali ed azioni livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

-DIRETTIVA MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

-DIRETTIVA MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;

-D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

-LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR del 2015 aggiornate al 2017 per azioni di prevenzione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;

-L. n.107/2015 c.7 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

-L. n.71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

-LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyber bullismo (Nota MI prot. 18 del 13/01/2021);

-NOTA M.I. prot. 482 del 18/02/2021 per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyber bullismo - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado;

-NOTA M.I. prot. 774 del 23/03/2022 “Formazione E-learning su Piattaforma ELISA dei referenti scolastici per il bullismo e il Cyber bullismo, del Team Anti bullismo e per l’Emergenza e dei Dirigenti Scolastici per un approccio sistemico e integrato alla prevenzione del Bullismo e Cyberbullismo”;

-Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo. Circolare 11 luglio 2024

-Legge 17 maggio 2024, n 70

-REGOLAMENTO di Istituto e Patto Educativo di Corresponsabilità deliberati dal Consiglio d’istituto

PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento individua i criteri per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, attraverso l'utilizzo di un sistema di gestione anti bullismo che consenta di affrontare e combatterli, attraverso misure di prevenzione, individuazione e riduzione dei comportamenti e condotte trasgressive, promuovendo l'educazione all'uso critico e consapevole dei social network e dei media al fine di creare un ambiente di apprendimento “sicuro e sereno”, in cui tutti gli alunni possano imparare ad accettare e rispettare la “diversità” e poter diventare adulti responsabili e attivi nella società. L'unica arma davvero efficace per combattere il fenomeno è la prevenzione, attraverso la responsabilizzazione delle principali agenzie educative, la famiglia e la scuola. Per tale motivo la scuola ha adottato misure sia educative e formative che specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, per arginare ed eliminare ciò che mina il benessere dei singoli alunni. Il Patto Educativo di Corresponsabilità, il Regolamento d’istituto e il seguente Regolamento sul bullismo e il cyberbullismo sono strumenti ed espressioni di tale volontà.

I principi generali ai quali la scuola deve attenersi sono esplicitati nei DPR n.249/1998 e DPR n.235/2007:

Art. 1 La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio e si propone di contribuire alla crescita culturale e civile delle allieve e degli allievi favorendo il loro inserimento nella società civile.

Art. 2 La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ciascuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, in accordo con i principi della Costituzione e dell’ordinamento dello Stato.

Art. 3 La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, pensiero, coscienza e religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, indipendentemente dalla loro età e condizione, nel rifiuto di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 4 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica (art. 1 comma 2 DPR 235/2007)

DEFINIZIONI

BULLISMO

“Aggressione o molestie reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l'orientamento sessuale, l'opinione politica, l'aspetto fisico o le condizioni personali e sociali della vittima.”

Il bullismo viene definito come il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro soggetto con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica.

Affinché si possa parlare di bullismo o cyberbullismo occorrono degli elementi:

- ☐ l'intenzionalità: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);
- ☐ la pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- ☐ la persistenza nel tempo: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- ☐ l'asimmetria nella relazione, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- ☐ l'incapacità della vittima di difendersi: è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;
- ☐ la rigidità, i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- ☐ la paura, sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro a ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il fenomeno può assumere forme differenti:

- ☐ bullismo diretto: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc. con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti, bullismo psicologico); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (bullismo strumentale);

□ bullismo indiretto: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (bullismo sociale), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (bullismo manipolativo).

Nel bullismo si identificano i seguenti soggetti: il bullo, la vittima, i sostenitori del bullo, i sostenitori della vittima e gli spettatori. Il bullo è, in genere, più forte rispetto ai coetanei, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispetto delle regole; è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi e acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. La vittima passiva subisce prepotenze spesso legate a una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale, la provenienza sociale...); è più debole rispetto ai coetanei, è ansiosa e insicura, ha una bassa autostima. A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade.

IL CYBERBULLISMO

La Legge 29 maggio 2017, n. 71 definisce il fenomeno del cyberbullismo come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo" (art.1).

Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene GRAVE quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale delle stesse. Qualunque forma di aggressione, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, ingiuria, ricatto e trattamento illecito dei dati personali di un minore, nonché la diffusione di contenuti on-line il cui scopo intenzionale è quello di isolare o mettere in ridicolo un minore o un gruppo di minori (L. 71/2017).

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyberbullismo dal bullismo tradizionale:

- l'anonimato: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- assenza di relazione tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- mancanza di feedback emotivo: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- spettatori infiniti: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Tipologie persecutorie qualificate come Cyberbullismo:

- ☐ Flaming: invio di messaggi violenti e volgari allo scopo di creare dei conflitti all'interno della rete tra due o più contendenti;
- ☐ Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- ☐ Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- ☐ Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie della vittima;
- ☐ Impersonation: utilizzo dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggio ingiurioso;
- ☐ Tricky Outing: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi diffuse sul web;
- ☐ Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line;
- ☐ Happy slapping: registrazione video durante la quale la vittima viene ripresa mentre subisce atti di violenza fisica e/o psichica;
- ☐ Sexting: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

FIGURE SCOLASTICHE

Attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive, l'Istituto Scolastico coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto a tutta la comunità scolastica in difficoltà. Il seguente documento definisce in modo chiaro i ruoli e le responsabilità di ogni membro della comunità educante

Dirigente Scolastico

- ☐ Elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio istituto, un "Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo" che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime;
- ☐ Promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyber bullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- ☐ Favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

- ☐ Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- ☐ Convoca gli interessati di atti di bullismo e cyberbullismo e i loro genitori per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni, in base alla gravità del fatto, e percorsi rieducativi per l'autore.
- ☐ Coordina le attività di prevenzione e informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti.

Il Consiglio d'Istituto

- ☐ Approva il Regolamento d'Istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo;
- ☐ Facilita la promozione del Patto di Corresponsabilità tra scuola e famiglia.

Il Collegio dei docenti

- ☐ All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyber- bullismo ed educazione digitale;
- ☐ Predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyber bullismo. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in una ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
- ☐ Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio (si vd. quanto proposto sulla piattaforma ELISA - www.piattaformaelisa.it).

Docenti

- ☐ Intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- ☐ Valorizzano nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- ☐ Somministrano questionari in forma anonima per individuare l'esistenza di bulli e vittime.

I coordinatori di classe

- ☐ Monitorano e attivano le procedure anti bullismo;
- ☐ Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyber-bullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

Genitori

- ☐ Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- ☐ Sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- ☐ Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- ☐ Conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- ☐ Conoscono le sanzioni previste da Regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyber bullismo e navigazione on-line a rischio.

Alunni

- ☐ Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- ☐ Imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (social network, e- mail, sms,) che inviano;
- ☐ Non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- ☐ La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; durante le lezioni o le attività didattiche in genere, gli alunni non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

INTRODUZIONE DELLE NUOVE NORME PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO AI SENSI DELLA LEGGE N. 70/2024

La Legge n. 70/2024 introduce disposizioni per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole, stabilendo l'obbligo per ogni istituto scolastico di istituire un tavolo permanente di monitoraggio e di adottare un codice interno specifico per affrontare questi fenomeni.

Una delle principali innovazioni della legge riguarda l'introduzione di misure rieducative per i minori responsabili di comportamenti aggressivi o lesivi della dignità altrui. Questi percorsi rieducativi potranno includere attività finalizzate a sviluppare nei giovani un senso di rispetto verso gli altri, promuovendo relazioni interpersonali sane e dinamiche di comunicazione non violenta tra loro.

DIVIETO DI UTILIZZO DEL TELEFONO CELLULARE IN CLASSE E UTILIZZO DI DISPOSITIVI DIGITALI

La circolare ministeriale n. 5274 dispone il divieto di utilizzo del telefono cellulare in classe, inclusi gli scopi educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado.

Fanno eccezione i casi in cui l'uso del cellulare sia previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) o dal Piano Didattico Personalizzato (PDP), come strumento di supporto per alunni con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento o altre particolari esigenze documentate.

Tuttavia, sarà consentito l'uso di altri dispositivi digitali, quali PC e tablet, esclusivamente per fini didattici e sotto la supervisione dei docenti.

AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Il regolamento d'Istituto è stato aggiornato in conformità con la normativa vigente, introducendo il divieto di utilizzo dei cellulari, salvo nei casi previsti dalla legge.

Inoltre, nel regolamento dedicato alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo è stata aggiunta una tabella che elenca i comportamenti sanzionabili, affiancati da misure rieducative. Queste includono attività a favore della comunità scolastica, mirate a promuovere la responsabilità e il rispetto reciproco

PROCEDURE DA ATTUARE NEI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

1. SEGNALAZIONE.

La segnalazione di comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyber bullismo, ha lo scopo di evitare la sottovalutazione di potenziali situazioni di sofferenza da parte delle vittime. La segnalazione può essere fatta da Docenti - Genitori - Personale ATA

2. VERIFICA e VALUTAZIONE.

Il passaggio successivo alla prima segnalazione è quello della verifica e valutazione dell'accaduto al fine di valutarne la gravità e definire le azioni da intraprendere.

La verifica e valutazione delle informazioni recepite spettano a: Dirigente – Referente bullismo e cyberbullismo.

Devono essere previsti:

- Colloqui con gli alunni coinvolti
- Redazione, da parte del Team, della scheda di "Valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione"

- Convocazione dei genitori.

3. INTERVENTO EDUCATIVO E DISCIPLINARE

Il terzo passaggio è l'intervento educativo e disciplinare di competenza del Consiglio di interclasse/classe e/o del Consiglio d'istituto in caso di allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.

Le azioni previste sono :

- Ristabilire regole di comportamento in classe (consiglio di interclasse/classe);
- Interventi/discussione in classe (consiglio di interclasse/classe);
- Responsabilizzazione degli alunni coinvolti (consiglio di interclasse/classe);
- Irrogazione della sanzione disciplinare agli alunni della scuola secondaria (consiglio di classe e/o consiglio d'istituto)
- Valutare se segnalare i fatti alle autorità competenti (servizi sociali, carabinieri, polizia postale)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA

L'Istituto Scolastico considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente regolamento. Gli episodi di bullismo/cyber-bullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto. Per i casi più gravi, constatato l'episodio, il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi e illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyber-bullo che non rispetta le regole di comportamento. La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psicosociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone uno sportello di ascolto, a cura dello psicologo dell'Istituto, per sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

Azioni di sistema

- Incontri con lo psicologo
- Corso di formazione/informazione con Polizia Postale
- Partecipazione a Progetti di sensibilizzazione al problema del bullismo sia rivolti ai genitori sia agli alunni (Angeli in moto, generazioni Connesse)

LA SEGUENTE TABELLA INTEGRA QUANTO RIPORTATO NEL VIGENTE REGOLAMENTO D'ISTITUTO METTENDO IN EVIDENZA SOLO I COMPORTAMENTI RICONDUCIBILI A CASI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO.

COMPORTAMENTO	PROCEDURA	SANZIONE
Linguaggio razzista irrispettoso e offensivo verso gli altri e/o mancato rispetto nei confronti del personale della scuola o dei compagni	Il docente annota l'ammonizione sul registro di classe e ne dà comunicazione al docente coordinatore, che provvede ad informare la famiglia e a convocarla per un colloquio	AMMONIZIONE SCRITTA SUL REGISTRO DI CLASSE a carico di Dirigente scolastico - Docente
Utilizzo del cellulare a scuola, senza assenso del docente, per la realizzazione di foto/filmati Diffusione, fuori dalla scuola, di foto/registrazioni audio-video non autorizzate Uso di oggetti che possono arrecare danni alle cose e alle persone	Il docente sequestra l'oggetto/il cellulare (senza SIM) e lo consegna al Dirigente scolastico/Responsabile di Plesso annota l'ammonizione sul registro di classe e il docente coordinatore provvede ad informare la famiglia e a convocarla.	AMMONIZIONE SCRITTA SUL REGISTRO DI CLASSE - REQUISIZIONE DI OGGETTI a carico di Dirigente scolastico - Docente
Reiterato mancato rispetto nei confronti del personale della scuola o nei confronti dei compagni-bullismo	Il docente espone per iscritto l'accaduto al Dirigente scolastico e viene richiesta la convocazione del Consiglio di classe, in cui i genitori sono chiamati a concordare una incisiva azione formativa con i docenti	IMPEGNO DI VOLONTARIATO a carico di Consiglio di classe Non partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione dopo 5 note
Violenze fisiche verso altri Violenze psicologiche verso altri Atteggiamento di prepotenza, sopraffazione, violenza psicologica, intolleranza nei confronti dei coetanei Utilizzo del cellulare per produrre filmati o foto senza autorizzazione	Il docente annota l'ammonizione sul registro di classe e ne dà comunicazione al docente coordinatore, che provvede ad informare la famiglia e a convocarla per un colloquio	SOSPENSIONE DALLE LEZIONI CON OBBLIGO DI FREQUENZA FINO A TRE GIORNI a carico di Consiglio di classe
Reati e compromissioni dell'incolumità delle persone che violino la dignità e il rispetto della persona umana Rissa o Aggressione fisica alle persone Comportamenti reiterati di prepotenza, sopraffazione, violenza psicologica, intolleranza nei confronti di alunni Cumulo di sanzioni cui ai punti precedenti Utilizzo del cellulare per diffusione di filmati, registrazioni, foto	Il docente espone per iscritto l'accaduto al Dirigente scolastico e viene richiesta la convocazione del consiglio di classe che provvede ad irrogare la sanzione, dopo aver ascoltato i genitori	SOSPENSIONE DALLE LEZIONI DA 4 A 15 GIORNI, CON/SENZA OBBLIGO DI FREQUENZA a carico di Consiglio di classe
Estorsione, intimidazione Minaccia grave Introduzione e uso di armi, anche improprie	Il docente espone per iscritto l'accaduto al Dirigente scolastico e viene richiesta la convocazione del consiglio di classe che, dopo aver ascoltato i genitori, propone la sanzione al Consiglio d'Istituto, il quale delibera in merito. In caso di reati	ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI

Atti di molestie Cumulo di sanzioni di cui ai punti precedenti	perseguiti dal codice penale viene inoltre trasmesso rapporto alla Procura della Repubblica	-ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO - ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI a carico di Consiglio di classe /Consiglio d'istituto
---	---	--

ELENCO DELLE POSSIBILI ATTIVITÀ RIEDUCATIVE COMMUTATIVE

Sanzioni	Attività rieducative commutative alla sanzione con la sorveglianza di un docente
	Riordinare la biblioteca scolastica ripulire il cortile della scuola
	Disponibilità a svolgere iniziative a favore della comunità scolastica
	Attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere, ingiustificatamente danneggiati; alla eliminazione di situazioni di degrado dell'ambiente scolastico volontariamente provocate (tali attività saranno concordate con la famiglia).
	Attività in favore di compagni diversamente abili o comunque attività da svolgersi nell'ambito delle iniziative di solidarietà promosse dalla scuola (attività concordate con la famiglia)
	Lettura di testi o visione di video con valenze educative, dalle quali trarre poi spunti per una comunicazione all'intera classe o una relazione scritta all'/agli insegnante/i

IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari Contro le sanzioni disciplinari agli studenti è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori), entro quindici giorni dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato da specifico regolamento che è parte integrante dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 – Comma 1 DPR 249/1998). Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

DA ATTUARE IN CASO DI REATI RICONDUCIBILI AL BULLISMO ED AL CYBERBULLISMO

In presenza di atti di bullismo e di cyber bullismo si configurano dei reati, previsti dall'ordinamento giuridico italiano.

Gli insegnanti ed il Dirigente Scolastico sono i destinatari del dovere di denuncia (art. 331 c.p.)

Tale denuncia dovrà essere presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (l'omissione o il ritardo costituiscono reato, punito dall'art 361 c.p.).

In caso di cyber bullismo, la Legge n. 71/2017 prevede che il genitore/tutore legale o il minore ultraquattordicenne possa:

☐ inviare una mail al gestore dei social richiedendo la rimozione di quanto postato su internet a suo danno entro le 48 ore;

☐ se entro 48 ore il contenuto non sia stato rimosso, segnalare al Garante: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9041356> e rivolgersi alla polizia postale (<https://www.commissariatodips.it/>) se l'azione si configura fra i seguenti capi di imputazione:

- Sostituzione di persona (art. 404 c.p.)
- Diffamazione (art. 595 c.p.)
- Estorsione sessuale (art. 609 bis c.p.)
- Violenza privata (art. 610 c.p.)
- Atti persecutori c.d. stalking (art. 612 bis c.p.)
- Trattamento illecito dei dati (D. Lgs 196/2003 art. 167 ter)

Oltre ai reati suindicati, altri reati riconducibili al bullismo e cyberbullismo sono:

1. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
2. Maltrattamenti (art. 572 c.p.)
3. Istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.)
4. Percosse (art. 581 c.p.)
5. Pornografia virtuale e pedopornografia (art. 600 ter e quater 1 c.p.)
6. Sequestro di persona (art. 605 c.p.)
7. Violenza sessuale (art. 609 bis c.p.)
8. Corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.)
9. Minaccia (art. 612 c.p.)
10. Revenge porn (art. 613 ter c.p.)
11. Furto (art. 624 c.p.)
12. Rapina (art. 628 c.p.)
13. Estorsione (art. 629 c.p.)
14. Danneggiamento (art. 635 c.p.)
15. Circonvenzione d'incapace (art. 643 c.p.).